

Sentenza: n. 172 del 7 luglio 2020 (deposito del 29 luglio 2020)

Materia: pesca – disciplina dell’attività di distribuzione di alimenti e bevande – sicurezza pubblica (interventi regionali in favore dei soggetti interessati dal sovraindebitamento o dall’usura)

Parametri invocati: art. 97 e 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto: artt. 20, comma 1, lettera g), 32, comma 1, lettera e), e 79 della legge della Regione Lazio 22 ottobre 2018, n. 7 (Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale)

Esito:

- illegittimità costituzionale dell’art. 20, comma 1, lettera g), della legge della Regione Lazio 22 ottobre 2018, n. 7 (Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale);
- cessata materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 32, comma 1, lettera e), della legge reg. Lazio n. 7 del 2018;
- inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 79 della legge reg. Lazio n. 7 del 2018

Estensore nota: Carla Paradiso

Sintesi:

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questioni di legittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge della Regione Lazio 22 ottobre 2018, n. 7 (Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale) e, tra queste, degli articoli 20, comma 1, lettera g), 32, comma 1, lettera e), e 79, per violazione degli articoli 97 e 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione.

L’articolo 20, comma 1, lettera g), della legge regionale impugnata aggiunge il comma 3-bis all’articolo 42 della legge della Regione Lazio 7 dicembre 1990, n. 87 (Norme per la tutela del patrimonio ittico e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne del Lazio), prevedendo che il rilascio e il rinnovo della qualifica di guardia giurata ittica volontaria può essere riconosciuto a coloro che abbiano riportato condanne per «*reati puniti con la sola pena pecuniaria*». Il ricorrente impugna tale disposizione per violazione dell’articolo 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione in materia di ordine pubblico e sicurezza, in relazione all’articolo 31 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 (Approvazione del testo unico delle leggi sulla pesca), il quale dispone che gli agenti giurati addetti alla sorveglianza sulla pesca nelle acque interne devono possedere i requisiti previsti per le guardie particolari giurate, tra i quali vi è quello di «*non avere riportato condanna per delitto*» (art. 138 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, «Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza»). La norma della Regione Lazio, nel consentire che la qualifica di guardia giurata possa essere rilasciata o rinnovata anche a chi ha riportato condanna a una pena pecuniaria, senza operare alcuna distinzione tra multa e ammenda, ammetterebbe anche chi sia stato condannato per un delitto.

La Corte ritiene la questione sollevata dal Governo fondata perché la disposizione impugnata secondo cui il rilascio e il rinnovo della qualifica di guardia giurata ittica volontaria non sono preclusi nei confronti di coloro che abbiano riportato condanne per reati puniti con la sola pena pecuniaria, comporta una novazione della fonte, con intrusione negli ambiti di competenza esclusiva statale, che costituisce di per sé causa di illegittimità della norma regionale (ex plurimis, sentenze n. 110 del 2018, n. 40 del 2017, n. 234 e n. 195 del 2015, n. 35 del 2011 e n. 26 del 2005).

Per questo motivo la Consulta dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 20, comma 1, lettera g), della legge della Regione Lazio n. 7/2018.

Per quanto riguarda l'articolo 32, comma 1, lettera e), che sostituisce l'articolo 17 della legge della Regione Lazio 29 novembre 2006, n. 21 (Disciplina dello svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. Modifiche alla L.R. 6 agosto 1999, n. 14 "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo" e alla L.R. 18 novembre 1999, n. 33 "Disciplina relativa al settore del commercio" e successive modifiche), la censura riguardava, in particolare, il comma 3 dell'articolo sostituito, nella parte in cui disponeva che il Comune può, con ordinanza, prevedere limiti e condizioni agli orari di apertura e chiusura dei pubblici esercizi, per gravi e urgenti motivi relativi all'ordine pubblico e alla sicurezza.

Il comma in questione è stato prima modificato e successivamente abrogato e in considerazione di tutto questo il Governo ha rinunciato all'impugnazione e la Corte ha dichiarato la cessazione della materia del contendere.

La terza questione presa in considerazione dalla sentenza riguarda l'articolo 79 che sostituisce il comma 1 dell'articolo 23 della legge della Regione Lazio 3 novembre 2015, n. 14 (Interventi regionali in favore dei soggetti interessati dal sovraindebitamento o vittime di usura o di estorsione). La norma, prevedendo interventi regionali a favore delle vittime di estorsione, si porrebbe in contrasto con la disciplina statale di cui alla legge 23 febbraio 1999, n. 44 (Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura) e alla legge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura).

Il ricorrente ricorda che quest'ultima legge prevede, all'articolo 14, comma 1, la concessione in favore delle vittime dell'usura di un mutuo senza interessi da restituire in rate decennali e che la legge n. 44 del 1999, all'articolo 1, stabilisce che «*ai soggetti danneggiati da attività estorsive è elargita una somma di denaro a titolo di contributo al ristoro del danno patrimoniale subito, nei limiti e alle condizioni stabiliti dalla presente legge*». In particolare, poi, il comma 1-bis dell'articolo 12 della legge n. 44 del 1999 dispone la non cumulabilità con precedenti risarcimenti o rimborsi a qualunque titolo da parte di altre amministrazioni pubbliche e il comma 2-bis del successivo articolo 16 stabilisce la revoca totale o parziale dell'elargizione al sopravvenire di tale risarcimento o rimborso ovvero di un rimborso assicurativo.

Secondo il ricorrente la disposizione impugnata «*nel prevedere, genericamente, un distinto intervento regionale per il contrasto all'estorsione ed all'usura*», creerebbe una duplicazione di benefici a ristoro dello stesso evento dannoso, ponendosi in contrasto con le norme statali citate, volte a scongiurare ogni possibile sovrapposizione rispetto ad analoghi benefici eventualmente previsti dalle legislazioni regionali, e violerebbe quindi il principio del buon andamento dell'azione amministrativa della pubblica amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione, nonché l'articolo 117, secondo comma, lettera h), Cost., in materia di ordine pubblico e sicurezza. Sotto questo secondo profilo, il Presidente del Consiglio dei ministri evidenzia che le attribuzioni regionali devono necessariamente ricondursi alla realizzazione degli interventi già previsti quali, ad esempio, le azioni di sostegno psicologico, di assistenza e tutela in favore di vittime o potenziali vittime o attività di sensibilizzazione sui temi in argomento.

La Corte ritiene inammissibile la questione sollevata perché la norma impugnata ha un contenuto di carattere esclusivamente finanziario, infatti l'articolo 79 sostituisce l'articolo 23 della legge della Regione Lazio 3 novembre 2015, n. 14 (Interventi regionali in favore dei soggetti interessati dal sovraindebitamento o vittime di usura o di estorsione), ed è rubricato «*Disposizioni finanziarie*»: la disposizione individua il Fondo destinato alla copertura degli oneri finanziari della legge dalla Regione Lazio n. 14 del 2015.

La lesione denunciata, come individuata dallo stesso ricorrente nella «*duplicazione di benefici a ristoro del medesimo evento dannoso*» e nella previsione di un «*distinto intervento regionale per il contrasto all'estorsione e all'usura*», deriva in realtà dall'articolo 78, quale disposizione sostanziale che estende alle vittime del reato di estorsione i benefici (economici) previsti a favore delle vittime dell'usura, e non dalla copertura finanziaria degli oneri derivanti da tale estensione.

Conclude la Corte che «Ciò comporta l'inesatta identificazione della norma da censurare e, per costante giurisprudenza costituzionale (ex plurimis, sentenze n. 39 del 2020 e n. 241 del 2012), si deve pertanto concludere per l'inammissibilità della questione».